

ALLEGATO C

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI RIVOLTI A MINORI E NUCLEI FAMILIARI PER LA DURATA DI UN BIENNIO

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

Il Servizio Educativo Domiciliare rivolto ai minori e ai nuclei familiari ("S.E.D") si prefigge di potenziare due principali funzioni del Servizio Sociale:

a) Funzioni di appoggio, sostegno e aiuto ai minori che si trovano “a rischio di disagio sociale e psicologico” perché appartenenti a famiglie carenti sotto l’aspetto educativo, affettivo-assistenziale e della socializzazione e/o che già manifestano un disagio psico-sociale anche con comportamenti problematici;

b) Funzione di sostegno alle famiglie e ai genitori carenti mediante interventi professionali di carattere educativo e di promozione della cultura della genitorialità, diffusione e supporto della pratica dell’affido familiare, quale strumento fondamentale di supporto e aiuto per i minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e per le loro famiglie.

Infatti, uno degli strumenti principali riconosciuti dalla normativa (L. n. 184/1993 e L. n. 149/2001) per tutelare il minore qualora si trovi temporaneamente impossibilitato a continuare a vivere nella sua famiglia d’origine è l’istituto dell’“affidamento familiare”, quale temporaneo inserimento presso un’altra famiglia che consenta al bambino un percorso di crescita sereno assicurandogli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, senza per questo spezzare il legame con la famiglia d’origine.

Il presente progetto vuole rispondere all’esigenza di promuovere il sostegno alle famiglie, la solidarietà familiare e l’affido familiare, sulla base della consapevolezza che esse rappresentano delle competenze specifiche del Comune.

Il dettaglio delle prestazioni richieste è ampiamente descritto nell'apposita sezione del presente capitolato speciale d’oneri.

Art. 2 - DURATA, VARIAZIONI E PROROGA TECNICA

Durata: L’affidamento avrà la durata di 24 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di esecuzione anticipata.

Dopo l’aggiudicazione, il Comune si riserva di dare esecuzione anticipata al servizio in pendenza della stipulazione del contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Proroga: La durata del contratto in corso di esecuzione può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 3 – VALORE DELL'APPALTO

Il valore del “Servizio Educativo Domiciliare” posto a base di gara per la durata complessiva di

ventiquattro (24) mesi, viene stimato in €. **314.884,00** (dicesi euro trecentoquattordicimilaottocentoottantaquattro virgola zero centesimi) oltre IVA ai sensi di legge, preventivando nel periodo di durata contrattuale, la prestazione di complessive 12.600 (dodicimilaseicento ore di servizio da parte dell'Equipe e tenuto conto degli ulteriori oneri posti a carico della Ditta affidataria come esplicitati nel seguente quadro economico, calcolato su base annua:

Il servizio è finanziato dal Comune di San Bonifacio con fondi propri di bilancio.

SERVIZIO A: PRESTAZIONI SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE				
OPERATORE	COSTO ORARIO	ORE SETTIMANALI	COSTO	ANNUALE
		<i>presunte</i>	<i>presunto</i>	
OSS	€ 20,63	12 H		€ 12.378,00
ASSISTENTE SOCIALE	€. 23,13	36 H		€. 41.634,00
PSICOLOGO	€. 27,68	16 H		€. 16.608,00
EDUCATORI	€. 23,84	64 H		€. 76.288,00
COORDINATORE	€ 25,34	2 H		€ 2.534,00
Totale IMPONIBILE costo della manodopera:				€ 149.442,00
IVA al 5% di				€ 7.472,10
TOT. SERVIZIO A) IVA INCLUSA :				€ 156.914,10
SERVIZIO	B:	SPESE	GESTIONALI	
(ad es: acquisto materiali, gestione amministrativa, rimborso chilometrico ecc...)				
IMPONIBILE ANNUALE PRESUNTO SPESE GESTIONALI				€. 8.000,00
IVA AL 22%				€. 1.760,00
TOT. SERVIZIO B) IVA INCLUSA:				€. 9.760,00
TOTALE IMPONIBILE ANNUO COMPLESSIVO IMPORTO APPALTO				€ 157.442,00
TOTALE ANNUO COMPLESSIVO IVA INCLUSA				€. 166.674,10

Alla luce di quanto sopra e di quanto preventivato, l'importo a base di gara per due annualità è pari ad euro 314.884,00 e comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 298.844,00 calcolati sulla base degli elementi sopra specificati ed euro 16.000,00 per spese materiali (possono riguardare ad esempio attività amministrative, spese per acquisto materiali, rimborsi chilometrici ecc).

Ai sensi dell'art. 41 co. 14, gli oneri della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il contratto collettivo applicato è CCNL Cooperative sociali, approvato con D.D. n. 30/2024. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché l'esecuzione del servizio comporta l'accesso esclusivo del personale dell'aggiudicatario.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Art. 4 – DESTINATARI

Destinatari degli interventi specificati all'art. 6 sono:

- i minori residenti nel Comune di San Bonifacio, di età compresa tra 0 a 17 anni, e careleavers, che si trovano in stato di rischio, difficoltà o disagio;
- le famiglie d'origine: famiglie multi problematiche al cui interno vi sia la presenza di minori in situazione di disagio e/o rischio;
- le famiglie affidatarie o di prossimità (famiglie, coppie, singoli) che accolgono e si prendono cura dei minori a rischio del Comune di San Bonifacio;
- minori con le madri accolti in emergenza abitativa.

Art. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in appalto dei servizi attinenti il progetto "S.E.D" (Sostegno Educativo Domiciliare) nel rispetto degli obiettivi in esso stabiliti. In particolare, le azioni da realizzare si distinguono in generali a lungo termine e a breve termine.

Azioni generali a lungo termine:

- a) Valorizzare la famiglia come contesto privilegiato per la crescita e l'educazione dei minori, limitando l'allontanamento e/o l'istituzionalizzazione del minore, quale intervento da attuare solo in caso di pregiudizio grave;
- b) Promuovere l'autonomia e lo sviluppo dei minori mediante l'affiancamento di figure professionali (educatori) che favoriscano il processo di crescita valorizzando risorse e potenzialità;
- c) garantire la presenza di un'equipe pluriprofessionale (assistente sociale, psicologo, educatori) per attuare un servizio di supporto alle famiglie in difficoltà.

Azioni generali a breve termine:

- a) Offrire risposte mirate, dirette alla risoluzione delle complessità dei bisogni delle famiglie con minori in situazione di disagio, aiutandoli a superare le difficoltà scolastiche, di utilizzo degli spazi di aggregazione per il tempo libero, favorire le relazioni intra ed extra familiari, mediante l'impiego di personale qualificato;
- b) Garantire un servizio CASF, ovvero equipe pluriprofessionale (assistente sociale, psicologo ed educatore) con lo scopo di:
 - b.1) incentivare attività di informazione, sensibilizzazione e formazione per le potenziali famiglie affidatarie e di prossimità;
 - b.2) promuovere studi di coppia e abbinamenti, nonché supporto professionale alle famiglie affidatarie e alle famiglie d'origine;
- c) Fornire all'Autorità Giudiziaria risposte rapide e complete in tempi adeguati, secondo le richieste di indagine psico-sociale nelle situazioni a rischio per i minori;
- d) Offrire supporto socio-educativo ai nuclei con minori accolti negli alloggi di emergenza abitativa del Comune di San Bonifacio;

Art. 6 – PRESTAZIONI RICHIESTE

Per tale servizio si richiedono complessive 12.600 ore di servizio come di seguito specificate:

- n. 1.200 ore di servizio da parte di personale socio-sanitario (OSS) corrispondenti a 12 h settimanali;

- n. 3.600 ore di servizio da parte dell'Assistente Sociale (Case Manager) corrispondenti a 36 h settimanali;
- n. 1.200 ore di servizio psicologico corrispondenti a 12 h settimanali;
- n. 6.400 ore di servizio educativo domiciliare e professionale da parte di personale educativo corrispondenti indicativamente a 64 ore settimanali;
- n. 200 ore di coordinamento dei servizi sopraindicati corrispondenti a 2 ore settimanali;

Gli interventi educativi e psicosociali si declinano prevalentemente nelle seguenti prestazioni:

- supporto educativo ai genitori appartenenti a nuclei multi problematici;
- sostegno ai minori e ai genitori per favorire la responsabilizzazione nelle attività quotidiane: scolastiche, sportive, ricreative e relazionali;
- accompagnamento in momenti particolari della vita del minore (visite, colloqui, etc..).
- partecipazione ad *equipes* di servizi e di rete;
- interventi educativi presso centri ludico ricreativi locali;
- visite protette;
- relazioni educative per il servizio sociale (Tribunale Minorile e Civile);
- attività inerenti alle competenze del CASF (sensibilizzazione, sostegno promozione dell'affido):

L'aggiudicatario inoltre si occuperà di:

- Fornire il personale richiesto e gestirlo dal punto di vista amministrativo previdenziale collaborando con il Servizio Sociale Comunale per affrontare e/o risolvere eventuali criticità;
- Garantire un corretto aggiornamento della documentazione inerente ai casi e del relativo diario sociale;
- Fornire al personale richiesto telefoni cellulari di servizio da utilizzare per eventuali comunicazioni durante l'orario di servizio e una postazione pc per gli adempimenti necessari;
- Provvedere ad un tempestivo *turn-over* nel caso di defezione del personale;
- Garantire un luogo idoneo nel territorio comunale per le visite protette richieste dal Tribunale per i minorenni e/o il Tribunale Civile e Penale;
- Garantire la timbratura elettronica dell'orario di servizio.

Art. 7 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore deve eseguire i servizi indicati con organizzazione di personale e laddove richiesto anche con mezzi propri nel rispetto e secondo le modalità previste dal presente capitolato nonché dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia.

L'appaltatore garantisce l'Amministrazione comunale che, per l'esecuzione dei servizi nei termini richiesti, dispone di una organizzazione tecnico-amministrativa adeguata a soddisfare le esigenze contrattuali per tutto l'arco temporale di durata del presente affidamento. Le attività previste dal presente capitolato, ancorché gestite dall'appaltatore rientrano nell'ambito dei servizi alla persona e pertanto devono essere espletate in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia, efficacia, efficienza e semplificazione tra i cittadini/utenti, il medesimo Appaltatore ed il Comune di San Bonifacio.

Nell'ambito dell'organizzazione del Servizio, l'Affidatario assume un ruolo complementare e di collaborazione rispetto alle cure fornite dai familiari e alle competenze della Pubblica Amministrazione.

A tal fine metterà a disposizione dell'Ente:

- un referente amministrativo organizzativo;
- un numero congruo di professionisti dedicati alle famiglie in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 8;

L’Affidatario del Servizio curerà inoltre:

- l’organizzazione degli orari di lavoro degli operatori nel rispetto delle necessità delle famiglie ed in relazione alle fasce orarie concordate con il Responsabile dei Servizi Sociali;
- l’organizzazione delle sostituzioni per assenza degli operatori in ferie, permesso, malattia, salvaguardando le necessità dell’utenza;
- le sostituzioni saranno preventivamente programmate attraverso il passaggio delle informazioni tra operatore titolare e sostituto al fine di garantire la continuità del Servizio e del piano di lavoro.

In caso di assenze improvvise dei professionisti, la sostituzione verrà garantita allo stesso modo sopra descritto e, se necessario, organizzata il giorno stesso in cui l’Affidatario verrà informato. Per una corretta gestione del servizio, l’Affidatario è tenuto ad adottare idonee forme di controllo delle presenze dell’equipe educativa presso le famiglie prese in carico, tenendo informato il Servizio Sociale circa:

- la modalità e gli esiti dell’attività di controllo effettuata;
- la realizzazione dell’attività di formazione;
- il raccordo costante con il servizio sociale comunale per ogni aspetto attinente il servizio di assistenza alle famiglie;
- la partecipazione ad almeno 3 incontri di coordinamento annui programmati con il servizio sociale professionale del Comune per la programmazione delle attività e per la verifica sull’andamento del servizio.

L’Affidatario nomina un referente, organizzativo e amministrativo in ordine alle attività oggetto del presente capitolato. Il nominativo del responsabile del servizio dovrà essere comunicato ai Servizi Sociali prima dell’attivazione del servizio e prima di ogni eventuale sostituzione e/o variazione, allegando copia fotostatica del relativo titolo professionale.

Art. 8 – MODALITA' DI ESECUZIONE

L’aggiudicatario deve fornire al servizio n. 1 Assistente Sociale dedicato al progetto ed altre figure professionali (tra le quali lo psicologo e gli educatori) che unitariamente costituiranno l’equipe di base per l’assistenza alle famiglie. Nello specifico l’Assistente Sociale opererà in Comune e sarà dedicata al progetto in parola, fungendo da *Case manager*, coordinando gli interventi e attivando l’azione dello Psicologo e degli Educatori professionali.

Il servizio “S.E.D.” si concretizzerà pertanto delle seguenti azioni interdipendenti:

- “Equipe tutela minori e promozione dell’affido familiare” con la presenza dell’Assistente sociale specificatamente dedicata al progetto nonché di uno psicologo per n. dodici (12) ore settimanali riservato alla tutela dei minori a rischio e alla gestione degli affidi familiari;
- “Servizio educativo” con la presenza di un n. congruo di educatori professionali che collaborano con l’Assistente Sociale e intervengono su loro richiesta in base ad una progettualità condivisa;
- Servizio di supporto socio assistenziale in particolare rivolto ai nuclei con minori accolti negli alloggi di emergenza abitativa del Comune di San Bonifacio, con la presenza di un Oss per n. dodici (12) ore settimanali;

L’ Aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel

contratto, nei relativi allegati e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Aggiudicatario espletterà il presente servizio prevalentemente presso la sede del Comune di San Bonifacio, P.zza Costituzione n. 4, come indicato nel successivo art. 9 nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso previste dal Committente. Egli lo conforma al dovere costituzionale di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione e lo ispira alla cura dell'interesse pubblico. In particolare, gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento corretto, collaborativo, rispettoso e leale sia nei confronti degli utenti e dei loro familiari, sia nei confronti del personale dipendente del Committente. L'Aggiudicatario si impegna ad espletare il servizio nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse del Committente, assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti. Il Committente, da parte sua, si impegna a mettere in grado l'Aggiudicatario di svolgere correttamente il servizio, collaborando per quanto necessario all'espletamento delle relative attività. Considerata la specificità e la particolare natura del servizio, il Committente, nel corso del suo espletamento, si riserva di impartire i necessari indirizzi all'Aggiudicatario, il quale si impegna a svolgerlo in stretta collaborazione con il Committente, fornendo, altresì, un'adeguata attività di consulenza nella materia oggetto del servizio affidato. L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del servizio ai sensi degli artt. 1375 e seguenti del Codice Civile. In relazione a ciò, l'Aggiudicatario, fermo restando quant'altro previsto nel presente atto, è tenuto a:

- adoperarsi affinché l'esecuzione del servizio avvenga nelle condizioni migliori in modo da salvaguardare le esigenze del Committente;
- eseguire, entro limiti di ragionevolezza, anche prestazioni eventualmente non strettamente riconducibili all'oggetto del contratto, qualora appaiano necessarie per l'attuazione del rapporto di collaborazione con il Committente;
- operare con l'opportuna flessibilità nell'esecuzione del servizio per l'ottimale realizzazione degli interessi del Committente. Per l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, l'Aggiudicatario dovrà avvalersi di idonei operatori professionalmente preparati allo svolgimento dei compiti assegnati.

Nel dettaglio, il servizio dovrà essere espletato con i seguenti operatori, sotto la propria esclusiva responsabilità e senza che si possa in alcun modo prefigurare un rapporto di lavoro con il Committente:

a) n. 1 Operatore Socio-Sanitario, in possesso del corrispondente titolo di studio riconosciuto dalla Regione del Veneto.

b) n. 1 Assistente Sociale, in possesso di:

- Laurea o Laurea Magistrale in Area Umanistico– Sociale di cui al DM 270/04;
- Laurea di primo livello o Laurea Specialistica di cui al DM 509/99 nelle classi equiparate all'Area Umanistico-Sociale del DM 270/04;
- Diploma di Laurea conseguito con il vecchio ordinamento universitario (DL) equiparato ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 ad una delle Lauree Magistrali/Specialistiche nelle Aree sopraindicate;
- Relativa iscrizione all'Albo Professionale;

c) n. 1 Psicologo, in possesso di: Laurea almeno Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) e relativa iscrizione all'Albo Professionale;

c) n. congruo di Educatori, in possesso di:

- Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19)
- Laurea in Educazione professionale (L-SNT2)
- Laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM-SNT2)
- in alternativa, Lauree in possesso delle figure professionali di cui alla lett. a) e/o lett. b).

Tutti i soggetti di cui sopra devono possedere inoltre una comprovata esperienza, almeno biennale anche non continuativa e documentate competenze in materia di assistenza alle famiglie e accompagnamento dei minori. La specifica articolazione delle attività e degli orari del servizio previsti dal presente Capitolato saranno concordati con il Funzionario dei Servizi Sociali del Comune di San Bonifacio, in funzione del regolare funzionamento delle attività del Committente.

Le prestazioni ed i risultati generati dall'Aggiudicatario sono oggetto di valutazione e verifica mediante la produzione al Committente, a cura e spese dell'Aggiudicatario stesso, di una relazione, debitamente sottoscritta, sull'attività svolta. In particolare, tale relazione, da prodursi ogni sei mesi e al termine del rapporto contrattuale, deve sviluppare una puntuale analisi sull'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, ai risultati raggiunti ed al concreto perseguimento della finalità del servizio.

Art. 9 – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Le attività saranno espletate su tutto il territorio del Comune di San Bonifacio sia a livello domiciliare che presso luoghi di aggregazione sociale del territorio comunale nonché presso le sedi comunali appositamente individuate, e presso il luogo messo a disposizione dell'aggiudicatario (in particolare per le visite protette).

Art. 10 – VARIAZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Eventuali modifiche o incrementi relativi all'orario e/o delle modalità di servizio determinate da situazioni eccezionali e/o particolari dovranno essere tempestivamente comunicate dall'operatore al referente dell'Affidatario.

Il Servizio Sociale, se necessario, provvederà ad autorizzare la variazione.

L'Affidatario, in accordo con il Servizio Sociale competente, è tenuto inoltre:

- ad essere a disposizione degli operatori per qualsiasi problema di carattere organizzativo;
- a collaborare con il Servizio Sociale territoriale per ogni esigenza particolare che dovesse rendersi necessaria al fine di una migliore gestione dei servizi avviati.

Art. 11 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il Servizio Educativo Domiciliare alle famiglie dovrà essere sempre garantito salvo l'avverarsi di cause di forza maggiore. In tali circostanze l'appaltatore dovrà tempestivamente avvisare sia il Servizio Sociale comunale sia gli utenti, dichiarare la sussistenza delle cause di forza maggiore e adoperarsi per l'espletamento delle prestazioni concordate nei modi e nei tempi migliori possibili.

In caso di sciopero del personale dipendente, sarà onere dell'Appaltatore garantire l'espletamento dei servizi previsti come essenziali dalla specifica normativa di settore con particolare riferimento alla legge 146/90 e s.m.i.

Art. 12 – VERIFICA DEI SERVIZI

L'Aggiudicatario si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena, diligente e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche mediante controlli a vista sulle modalità di espletamento del servizio e con riferimento al corretto impiego lavorativo del personale adibito al servizio, nonché a prestare la propria

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e controlli.

La verifica del servizio riguardante ogni singola famiglia verrà effettuata in riferimento a quanto stabilito nel progetto personalizzato per l'accompagnamento e l'assistenza. Tali verifiche verranno effettuate nel corso di incontri periodici tra assistenti sociali e gli altri professionisti addetti all'assistenza, per un massimo di tre ore settimanali.

Il Comune potrà utilizzare questionari per la verifica della qualità e del gradimento del servizio domiciliare da sottoporre periodicamente alle famiglie. L'Affidatario collaborerà per il buon andamento della verifica.

L'Affidatario, d'intesa col servizio, potrà servirsi di ulteriori strumenti elaborati in proprio per la valutazione complessiva del servizio. Verranno previsti incontri generali, con cadenza almeno semestrale, tra l'Ufficio Servizi Sociali e l'Affidatario al fine di effettuare verifiche sull'andamento del servizio appaltato.

Art. 13 – DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO

Al fine di documentare il servizio effettuato, l'Affidatario dispone di un sistema di report per le presenze per ogni famiglia e per ogni professionista, in duplice copia, in cui devono essere indicati l'orario di servizio ed il conteggio delle ore effettuate.

I report-presenza dovranno essere controfirmati quotidianamente da uno dei due genitori o dall'affidatario o da altra persona indicata in accordo con il Servizio Sociale; i medesimi saranno poi allegati a corredo della fattura emessa per il periodo di riferimento.

Art. 14 – OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'AGGIUDICATARIO

Responsabilità

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Committente e senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa dello stesso. L'Aggiudicatario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso rispetto attività svolte dal Committente e/o da terzi.

Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni, anche successivamente emanate, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea.

L'Aggiudicatario assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere a persone e/o cose, direttamente o indirettamente causati o subiti dal personale impiegato nel servizio, sollevando espressamente ed interamente il Committente da qualsivoglia responsabilità anche indiretta.

L'Aggiudicatario si assume tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso il Committente da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

Oneri

L'Aggiudicatario provvederà, a propria cura e spese, a:

- impiegare tutte le strutture ed il personale necessario per la perfetta esecuzione del contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi del telefono cellulare di servizio per le eventuali comunicazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza nonchè al fine di consentire al Committente di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo tese alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dal Committente;
- comunicare immediatamente al Committente le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- comunicare immediatamente al Committente ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dalla contrattazione collettiva di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015 o dalle disposizioni internazionali.

Personale

Per l'espletamento del servizio, l'Aggiudicatario dovrà avvalersi di personale qualificato e professionalmente idoneo in relazione alle specifiche prestazioni contrattuali. In particolare, detto personale dovrà possedere i requisiti professionali di cui all'art. 8 del presente Capitolato.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune di San Bonifacio ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni contrattuali. L'Aggiudicatario riconosce che il Comune di San Bonifacio risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Aggiudicatario stesso ed il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Ogni operatore impiegato nel servizio deve essere in possesso di un tesserino identificativo nel rispetto delle disposizioni di legge.

Tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente Capitolato lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario, sia nei confronti del Committente che nei confronti di terzi, impegnandosi all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso. Il Committente è sollevato da ogni controversia e responsabilità, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo instaurato, intercorrente tra l'Aggiudicatario ed il predetto personale. L'Aggiudicatario prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Committente potrà avvalersi sia di proprio personale sia di terzi da esso incaricati.

Art. 15 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti ed il personale impiegato nel servizio, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia previdenziale, contributiva, assicurativa, fiscale, di igiene e sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del rapporto contrattuale con il Committente.

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, nonché nel caso in cui l'Aggiudicatario non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'Aggiudicatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Aggiudicatario si obbliga a tenere indenne e dunque a risarcire il Committente per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che lo stesso Committente dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di dipendenti dell'Aggiudicatario e del personale comunque occupato nell'espletamento del servizio.

L'Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Committente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente stesso.

Art. 16 – ONERI ESCLUSI

Non sono a carico dell'aggiudicatario i seguenti servizi:

- gestione pratiche amministrative e sociali relative ai minori e alle famiglie;
- tenuta del fascicolo sociale delle famiglie;
- rapporti economici con minori, familiari e altri enti;
- rapporti con istituzioni pubbliche e/o private (az. Ulss, Comuni, Regione del Veneto, Medico);
- mezzi di trasporto per l'accompagnamento degli utenti in caso di necessità e per le visite domiciliari (solo per la figura di Assistente sociale. Per le altre figure professionali (educatori e psicologa è ammesso il rimborso chilometrico).)

In merito all'utilizzo dei mezzi di trasporto si disciplina quanto segue:

Concessione ed oggetto

Il Comune di San Bonifacio concede in comodato d'uso gratuito promiscuo, non esclusivo e non continuativo i seguenti automezzi, per l'intera durata contrattuale:

- FIAT PANDA - targata FC368RF - alimentazione:Gpl - Data Immatricolazione: 04/03/2016 ubicata presso il magazzino comunale
- FIAT PANDA - targata FZ013YG - alimentazione: Gpl - Data Immatricolazione: 14/05/2020 ubicata presso il magazzino comunale
- FIAT PANDA - targata GD384XW – alimentazione: benzina/metano – Data 21/06/2021 Immatricolazione: ubicata presso il magazzino comunale
- FIAT DOBLO' targata GJ582DR con accesso per sedie a rotelle alimentazione: Gasolio –

- Data Immatricolazione:05/10/2022 ubicato presso il magazzino comunale
- FIAT PANDA 1.0 70CV HYBRID - targata GY251GJ – alimentazione (BENZINA/ELETTRICA)
– Data Immatricolazione: 28/03/2025

Obblighi generali delle parti

Il Comune di San Bonifacio si obbliga a mettere a disposizione dell'affidatario gli automezzi sopraelencati idonei all'uso ed in buono stato di manutenzione, regolarmente revisionati, con copertura assicurativa adeguata e in regola con il pagamento del bollo auto. Per copertura assicurativa adeguata deve intendersi una copertura con massimale ai sensi di legge.

Il Comune di San Bonifacio stipula sui mezzi oggetto del comodato polizza kasko il cui costo è per 2/3 a carico dell'affidatario.

L'Affidatario farà utilizzare e guidare gli automezzi in modo corretto, nell'osservanza di tutte le norme vigenti, ivi comprese le norme del Codice della strada e quelle in materia di sicurezza ed igiene (a titolo esemplificativo il responsabile di area verificherà il possesso dei titoli abilitativi del personale alla guida e la formazione e addestramento dello stesso in materia di sicurezza al fine del rispetto delle norme cogenti e delle procedure stabilite).

La formazione tecnica al personale dell'affidatario sull'utilizzo specifico di alcune parti degli automezzi sarà a cura del Comune di San Bonifacio.

Il costo per la formazione del personale dell'affidatario sarà a carico dello stesso, per un massimo di 1 ora/anno a persona e verrà considerata parte integrante della formazione prevista per le interferenze, come previsto dal Decreto n. 81/2006.

L'Aggiudicatario impegna altresì ad utilizzare gli automezzi con la massima cura.

Eventuali sanzioni per infrazione del Codice della strada dovranno essere pagate dall'affidatario, secondo le rispettive responsabilità connesse all'utilizzo effettuato.

Il Comune di San Bonifacio dovrà far pervenire all'affidatario copia delle eventuali sanzioni amministrative entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle stesse qualora la responsabilità sia attribuibile ad un operatore del suddetto affidatario.

L'affidatario dovrà fornire al Comune di San Bonifacio copia degli eventuali ricorsi avverso le sanzioni amministrative nonché degli esiti degli stessi, ovvero copia degli attestati di pagamento delle suddette sanzioni amministrative.

È fatto obbligo a chi usa gli automezzi di segnalare eventuali non adeguatezze, usura o cattivo funzionamento.

L'affidatario dovrà sostenere le spese derivanti da rotture e guasti ascrivibili a utilizzo non corretto del proprio personale.

Qualora il Comune di San Bonifacio riscontrasse eventuali danni agli automezzi, a seguito dell'utilizzo non corretto da parte dei dipendenti dell'affidatario, dovrà contestare tali danni entro tre (3) giorni lavorativi dalla scoperta.

Sono a carico del Comune di San Bonifacio la manutenzione, le riparazioni ed i danni derivanti da normale usura ed ogni altra inadeguatezza o cattivo funzionamento di cui non venga accertata una responsabilità evidente in capo ai dipendenti dell'affidatario.

Il Comune di San Bonifacio si riserva l'uso proprio o di terzi autorizzati degli autoveicoli concessi in comodato d'uso.

Responsabilità

Ogni e qualsiasi responsabilità, civile, amministrativa e penale, conseguente all'utilizzo degli automezzi da parte dell'affidatario fa carico allo stesso.

Oneri e spese

Il Comune di San Bonifacio si impegna a provvedere, nei tempi e secondo le normative vigenti, al

pagamento della polizza di assicurazione per responsabilità civile autoveicoli, nonché della tassa di possesso ed eventuali altri tributi, ed alla relativa manutenzione degli automezzi.

I costi del carburante verranno sostenuti dal Comune di San Bonifacio.

Il Comune di San Bonifacio stipula sui mezzi oggetto del presente comodato polizza kasko il cui costo è per 2/3 a carico dell'affidatario.

Sanzioni e contenziosi

Il Comune di San Bonifacio si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto e/o chiedere il risarcimento dei danni qualora riscontri gravi carenze o inadempienze nella gestione degli automezzi.

All'uopo le inadempienze saranno contestate per iscritto all'affidatario il quale risponderà per iscritto le sue deduzioni e si impegna a risarcire in caso di attestata responsabilità diretta.

Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto, si fa rinvio al Codice Civile.

Art. 17 – DISPOSIZIONI RELATIVE SUL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO E CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL Cooperative Sociali oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'impresa affidataria si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri salariali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi di coloro che presteranno servizio a qualsiasi titolo, assicurando loro l'esatta ed integrale applicazione della normativa contrattuale ed il rispetto delle retribuzioni minime previste. L'impresa affidataria pertanto solleva il Comune di San Bonifacio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, ed in genere tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative regolamentari in materia di lavoro e assicurazione sociale.

L'impresa affidataria è tenuta, in qualsiasi momento e a semplice richiesta del Comune di San Bonifacio, a documentare l'assolvimento degli oneri di cui sopra.

Prima dell'attivazione del servizio e prima di ogni eventuale successiva variazione, l'Affidatario deve comunicare per iscritto al Comune i nominativi degli operatori addetti all'assistenza che verranno impiegati per lo svolgimento delle prestazioni convenzionate, allegando copia fotostatica del titolo e della qualifica professionale posseduti e del C.V.

L'inserimento di nuovi operatori dovrà essere preceduto da adeguato affiancamento, di cui dovrà essere fornita prova documentale. Mensilmente, contestualmente alla presentazione della fattura, l'impresa affidataria dovrà dichiarare se vi siano state o meno modificazioni nella dotazione di personale impiegato nell'affidamento.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL sopra indicato.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato C1_Elenco Dati Personale al capitolato d'oneri.

Art. 18 – REFERENTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico dovrà:

- segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale tutte le circostanze e i fatti

- rilevanti nell'espletamento del servizio che ne possano impedire il regolare svolgimento;
- comunicare al Comune, già in sede di stipula del contratto, un proprio responsabile del contratto, che gestirà in via principale tutti i rapporti con il responsabile del procedimento ed i referenti del Comune, ed al quale sia riferibile l'esattezza e la correttezza dei dati forniti al Comune.

Art. 19 – OBBLIGHI COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE DELL'AFFIDATARIO

Il personale dell'appaltatore presta la propria opera sotto esclusiva direzione e responsabilità dell'appaltatore medesimo, attenendosi, nello svolgimento delle proprie attività, alle norme e alle disposizioni generali adottate dall'ente e ad un comportamento corretto, discreto e irreprensibile.

Tenuto conto della tipologia di utenza con la quale si trova ad interagire, i dipendenti dell'appaltatore devono mantenere assoluta riservatezza su fatti e circostanze concernenti l'andamento dei servizi dell'amministrazione e sulle situazioni personali e sanitarie degli utenti di cui venissero eventualmente a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Il personale dell'appaltatore deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e deve mantenere uno standard elevato di igiene e pulizia personale.

Il personale deve attenersi a tutte le norme inerenti alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e deve indossare sempre il tesserino di riconoscimento.

L'appaltatore dovrà garantire da parte del proprio personale operante nel servizio a qualsiasi titolo, il rispetto del Codice Comportamentale del Comune di San Bonifacio, pubblicato nel sito dell'ente www.comune.sanbonifacio.vr.it/, sezione *Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/atti generali*.

Art. 20 – RISERVATEZZA E SEGRETEZZA E NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY

L'Aggiudicatario è tenuto al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con il Committente. In particolare, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, relativi all'attività svolta dei quali venga in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuto a conoscenza o in possesso in ragione del servizio affidatogli.

L'Aggiudicatario ha altresì l'obbligo di non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione.

Gli obblighi di cui al presente articolo sussiste relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei consulenti e, comunque, del personale impiegato nell'esecuzione del servizio in oggetto, degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

Si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale con il Committente.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali danni che dovessero derivare al Committente stesso.

L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione

al Committente.

La ditta affidataria si impegna pertanto a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento U.E. (G.D.P.R.) 2016/679 e s.m.i..

Contestualmente alla stipula del contratto, con atto formale scritto, la ditta aggiudicataria verrà nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del G.D.P.R.

Art. 21 – PAGAMENTI

Il servizio addebitabile al Comune comprende le ore effettivamente prestate all'assistenza alle famiglie (comprenditive dei tempi di percorrenza necessari ai professionisti, quali l'assistente sociale, educatori e psicologa, per raggiungere i vari luoghi di lavoro durante le ore di servizio, calcolati in circa 10-15 minuti per ogni ora di effettivo intervento), nonché le ore previste per gli incontri di verifica con l'Ufficio Servizi Sociali.

Qualora l'utente, senza preavviso alcuno, non sia presente nell'orario stabilito per le prestazioni, l'operatore dovrà immediatamente darne comunicazione al Servizio Sociale; solo a fronte della predetta comunicazione potrà essere riconosciuto un indennizzo pari a mezz'ora del costo orario previsto. Inoltre è previsto un rimborso spese sulla base delle tariffe ACI (€ 0,40/km) per trasporti effettuati da educatori e psicologa; mentre per l'assistente sociale e l'OSS è previsto il rimborso chilometrico solo se autorizzati dal Comune all'utilizzo dell'auto propria e solo in mancanza della disponibilità delle auto concesse in comodato (esempio in caso in cui i mezzi siano in riparazione o in uso dal personale comunale).

Il pagamento del servizio avverrà entro 30 giorni dalla data di registrazione contabile della fatture mensili posticipate sulle quali dovrà essere apposto il visto di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento. Al pagamento si provvede mediante provvedimento di liquidazione a seguito dell'accertamento circa la regolarità delle prestazioni eseguite e la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. Dal pagamento del corrispettivo potrà essere detratto l'importo delle eventuali pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

Alle singole fatture mensili dovranno essere allegati i fogli-presenza corrispondenti al periodo controfirmati quotidianamente dalle famiglie o da altra persona indicata in accordo con il Servizio Sociale. L'Amministrazione comunale può sospendere, ferma l'applicazione dell'eventuali penalità, i pagamenti all'operatore economico a cui sono state contestate inadempienze contrattuali, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi assunti, fatta salva la possibilità di rivalersi sulla cauzione definitiva.

Nel caso di ottenimento da parte del Comune di San Bonifacio del DURC, che segnali un'inadempienza contributiva, lo stesso Comune, previa contestazione delle inadempienze ascritte ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza a valere sulle somme da versare a titolo di corrispettivo o depositate a titolo di cauzione definitiva la quale dovrà essere reintegrata. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune di San Bonifacio direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, fatta salva l'applicazione a carico dell'Appaltatore delle penali di cui al presente documento.

Ferme restando le dovute informazioni previste dalla vigente normativa in materia di fatturazione, si rammenta l'obbligo, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura, dell'emissione di fattura elettronica (art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, art. 25 del D.L. n. 66/2014), secondo le specifiche tecniche di cui al D.M. n. 55/2013 sull'elaborazione e trasmissione della fattura stessa e successive modificazioni ed integrazioni. All'interno della fattura

è doveroso indicare:

- il Codice Univoco Ufficio: UX39A6;
- il CIG: _____
- Determina e impegno di spesa successivamente e annualmente comunicati.

Si rammenta, altresì, che:

- il termine di pagamento della fattura elettronica decorre dalla ricezione della fattura medesima da parte del Committente tramite il Sistema di Interscambio. Pertanto, l'eventuale indicazione nello specifico campo della fattura medesima, di una "Data di scadenza pagamento" inferiore ai trenta (30) giorni come testé computati, può comportare il rifiuto della fattura;
- il servizio in oggetto soggiace al meccanismo dello "*split payment*" previsto dall'art. 1, co. 629, lettera b), della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che ha introdotto il nuovo art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, nella fattura elettronica dovrà essere riportato il prescritto codice della scissione dei pagamenti nell'apposito campo della fattura stessa, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora, nel periodo di riferimento, siano stati contestati addebiti all'Aggiudicatario.

Art. 22 – INADEMPIENZE E PENALITA'

Qualora l'Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente Capitolato, il Comune potrà contestare per iscritto l'adempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a sette (7) giorni, entro il quale dovranno pervenire le controdeduzioni scritte e/o dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento.

Ove a seguito dell'espletamento della procedura indicata al comma precedente venga accertato l'inadempimento, fermo restando l'obbligo di rimuovere la causa entro e non oltre sette (7) giorni dal momento della contestazione, verrà irrogata dal Servizio una penale che varia a seconda della gravità dell'infrazione da un minimo di €. 500,00= ad un massimo di € 5.000,00, secondo le seguenti ipotesi:

- reiterati ritardi o uscite anticipate degli operatori addetti all'assistenza rispetto all'orario previsto per lo svolgimento del servizio: €. 500,00;
- disattesa dalle indicazioni e/o dalle decisioni del Servizio Sociale nell'ipotesi di sostituzione o rotazione degli operatori: €. 500,00;
- ingiustificata mancata presa in carico dell'utente rispetto ai termini prescritti dal capitolato: €. 1.000,00;
- comportamenti tenuti nei confronti degli utenti caratterizzati da imperizia, imprudenza e/o negligenza: €. 2.000,00;
- utilizzo di personale privo di titolo specifico: €. 3.000,00;
- inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative al servizio svolto: €. 5.000,00;
- ogni altra situazione che possa incidere sulla corretta esecuzione del servizio: penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da un minimo di €. 500,00= ad un massimo di €. 5.000,00.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

L'Amministrazione procederà al recupero della penalità mediante compensazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dall'Affidatario, salva la possibilità di rivalersi sulla cauzione definitiva. L'applicazione della penalità è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le violazioni contrattuali e rimane ferma la facoltà dell'Ente, in caso di violazioni gravi e reiterate, di sospendere

immediatamente il servizio e/o di risolvere il contratto anche prima della sua scadenza, procedendo nei confronti dell'Appaltatore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione definitiva e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

Art. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di verifica negativa dell'attività o di grave inadempimento da parte dell'affidatario, il Comune, esperita la procedura descritta all'articolo precedente e scaduto il termine ivi previsto, qualora le cause dell'inadempimento non siano state rimosse e qualora ritenga di non accogliere le controdeduzioni, potrà decidere la risoluzione del rapporto negoziale, con effetto dal momento in cui la relativa comunicazione, scritta e motivata, sarà ricevuta dall'affidatario.

Il Comune di San Bonifacio, ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023 procede alla risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi:

- si rende necessaria una modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023 si verifica il superamento delle soglie di cui al comma 2 del medesimo articolo 120;
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (procedura di infrazione).

Altresì il Comune di San Bonifacio risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice dei contratti con riferimento agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il R.U.P. quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Il Comune di San Bonifacio ha diritto di promuovere quanto previsto dagli artt. 1453 e 1454 Codice Civile a suo insindacabile giudizio e discrezione. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile le seguenti fattispecie di inosservanza da parte della ditta:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali e il mancato rispetto delle disposizioni previste dal capitolato;
- altre violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati dalla ditta appaltatrice nonostante le

ripetute diffide formali dell'Ente appaltante;

- la sospensione o comunque la mancata esecuzione del servizio affidato;
- subappalto del servizio non autorizzato;
- impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale sull'andamento del servizio;
- arbitrario abbandono del servizio oggetto dell'affidamento;
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o inosservanza delle norme nella conduzione del servizio;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale, quando la somma delle penali applicate supera il 10% dell'importo economico contrattuale
- per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del codice civile e seguenti.

La risoluzione del contratto può aver luogo per reati accertati nei confronti dell'affidatario e per gravi inadempienze.

Rientra nel compito del responsabile unico di progetto, valutare caso per caso se ricorre la necessità di procedere alla risoluzione del contratto.

La proposta del responsabile del procedimento e la decisione del competente organo del Comune devono essenzialmente tenere presente:

- le prestazioni eseguite e quelle ancora da eseguire per la definizione del contratto;
- le eventuali conseguenze sulle finalità del servizio;

Il RUP darà avvio al procedimento disciplinato dall'articolo 122, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023.

Costituiscono comunque cause di immediata risoluzione del contratto, oltre quelle specificate espressamente nel presente capitolato le seguenti inadempienze a fronte di tre penali applicate:

- sospensione o interruzione del servizio di gestione senza causa o senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- danni prodotti agli impianti o attrezzature di proprietà del Comune;
- violazione delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale.

La risoluzione del contratto porterà all'incameramento da parte dell'Amministrazione comunale del deposito cauzionale e ciò senza pregiudizio del diritto del Comune al risarcimento di maggiori danni.

Non spetta alla ditta in caso di risoluzione del contratto alcun indennizzo per nessun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

Art. 24 – RECESSO E RECESSO PER GIUSTA CAUSA

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, il Comune di San Bonifacio ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, a suo insindacabile giudizio per ragioni di pubblico interesse, con formale comunicazione a mezzo pec con avviso di ricevimento, senza altri oneri a proprio carico, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già effettuate.

In caso di sopravvenienze normative e/o autorizzative interessanti il Committente che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, lo stesso Committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso, se compatibile con le predette evenienze, di almeno dieci giorni solari, da comunicarsi per iscritto all'Aggiudicatario.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Aggiudicatario ha diritto al solo pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

Art. 25 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'operatore aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose e/o animali oltre che alle strutture interessate, comunque provocati nell'esecuzione del servizio disciplinato dal presente Capitolato, che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare, o delle persone delle quali deve rispondere, compresi prestatori di lavoro, appaltatori, sub appaltatori e collaboratori a qualsiasi titolo, nessuno escluso.

L'amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà il soggetto aggiudicatario del servizio nell'esecuzione del contratto (come disciplinato nel comma precedente del presente articolo).

L'aggiudicatario, pertanto, si impegna a stipulare **specificatamente per il Comune di San Bonifacio** con i seguenti massimali una polizza RCT/RCO che dovrà essere prestata sino a concorrenza di un massimale di garanzia RCT non inferiore a euro 2.000.000,00 per sinistro, per persona o cose per sinistro e RCO (RC verso prestatori di lavoro) non inferiore ad euro 2.000.000,00 – unico per sinistro.

L'operatore sarà comunque responsabile di qualsiasi pregiudizio derivante, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali e di qualsiasi danno o inconveniente causati direttamente o indirettamente dal suo personale e/o dalle sue attrezzature nei confronti del Comune e/o di terzi sollevando l'ente e tutto il personale da essa dipendente da ogni responsabilità civile o penale. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che il Comune dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 26 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di San Bonifacio e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 27 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 36/2023 nel presente servizio, le modalità di direzione, controllo e contabilità, demandate al Direttore dell'esecuzione, sono individuate nell'allegato II.14 art. 31 recante Attività e compiti del direttore dell'esecuzione del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici che qui si riporta.

L'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:

a) esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del

contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tali attività devono essere esercitate mediante l'utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale;

b) coadiuvare le attività delle centrali di committenza nella realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti;

c) dare avvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie.

Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività. Nel verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. Nei casi consentiti dal codice il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire;

d) verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;

e) valutare la qualità e l'adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali miglorie autorizzate dalla stazione appaltante;

f) redigere periodiche e sistematiche relazioni sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;

g) garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

h) curare la disponibilità della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte dall'esecutore;

i) segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;

l) attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;

m) provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l'accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;

n) dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.